

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 19976/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4029/2020 emesso in data 09.07.20 per il mancato pagamento di indennizzo assicurativo e vertente

tra

Parte_1 (codice fiscale e P.IVA *P.IVA_1*), con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via Fratelli Gracchi n. 27, in persona del Procuratore, Avv. Verena Zambotti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marta Delia Enne e dall'Avv. Arturo Maria Dell'Isola;

Attrice Opponente

e

CP_1 (c.f. *C.F._1*, nato a Napoli il 04/02/1975, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luigi Rossi e dell'Avv. Franco F. Grieco;

Convenuto Opposto

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente:

- 1) Preliminarmente, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a *Parte_1* [...] e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità il decreto

ingiuntivo opposto, da revocarsi, condannando parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;

- 2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione, sempre preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa del terzo **CP_2** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, quale società contraente la polizza assicurativa attivata dal signor **CP_1** ;
- 3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da **Parte_1** al signor **CP_1** per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, revocare o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
- 4) In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, dichiarare **CP_2** (già **CP_3** , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere indenne e/o a rifondere **Parte_1** di qualsiasi somma che quest'ultima dovesse essere tenuta a versare in favore del signor **CP_1** in conseguenza dell'evento del 05.09.2015, ponendo direttamente a carico della terza chiamata l'importo che il Giudice dovesse liquidare in favore del signor **CP_1** ;
- 5) In ogni caso, con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.;
- 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.

Per il convenuto/opposto:

- 1) Nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla **Parte_1** ;

- 2) Accertare e dichiarare la piena indennizzabilità del danno subito dal veicolo Nissan Qashqai tg. EV 595ZA nella misura di €. 10.379,69 al netto di scoperti e franchigie;
- 3) Condannare la *Controparte_4* in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e compensi liquidati di cui al D.I. n. 4029/2020 del 10/07/2020;
- 4) Condannare la *Controparte_4* in p.l.r.p. al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, con attribuzione al procuratore di parte opponente antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 4029/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 10379,69 oltre interessi e spese sostenendo: di non essere legittimata passiva della pretesa dell'opposto; di essere stata incaricata da *CP_2* per il tramite di Mach1 s.r.l., di svolgere esclusivamente la funzione peritale rispetto al sinistro aperto dall'opposto; di non rappresentare *CP_2* per il tipo di sinistro in esame; che il sinistro era avvenuto in data 05.09.2015 mentre la copertura della polizza era relativa ad un periodo successivo; che il diritto è prescritto; che non erano provati il danno, la sua entità ed il nesso di causa.

CP_1 ha resistito all'opposizione; ha esposto che il proprio veicolo Nissan Qashqai tg. EV595ZA aveva subito ingenti danni alla carrozzeria in conseguenza di una violenta grandinata che si abbattuta il 05/09/2015 sul territorio del Comune di Quarto (NA); che per la riparazione era stato necessario un esborso di euro 10.211,40; che il veicolo era garantito dalla *CP_2* già *Controparte_5* anche per i rischi furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali; che la *CP_2* non aveva corrisposto l'indennizzo dovuto; che la *Parte_1* era la rappresentante in Italia la *CP_2* anche per i sinistri come quelli oggetto del presente giudizio;

Ciò premesso, l'opposizione è fondata.

E' pacifico che l'opposta ha stipulato una polizza a copertura degli eventi furto, incendio e calamità naturali con la CP_6 [...].

La Parte_1 nei cui confronti è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in quanto rappresentante della compagnia assicuratrice francese in Italia ha eccepito di rivestire tale ruolo solo con riguardo ai sinistri relativi alla responsabilità civile obbligatoria.

In presenza dell'eccezione dell'opponente era onere dell'opposto di dimostrare l'esistenza del potere rappresentativo dell'opponente rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio.

Tale onere non è stato assolto.

Non è sufficiente al fine di dimostrare il potere rappresentativo la circostanza che l'opponente ha preso parte per conto della Cont alla procedura arbitrale che ha preceduto l'introduzione del giudizio.

Consegue che il decreto ingiuntivo n. 4029/2020 deve essere revocato e che la domanda azionata dall'opposto deve essere respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4029/2020 proposta dalla Parte_1 nei confronti di CP_1 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4029/2020;
- 2) Rigetta la domanda proposta da CP_1 nei confronti di Parte_1 ;

3) Condanna CP_I al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 1500,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.

Napoli, 28.7.2025.

Il Giudice

dott. Mauro Impresa